



Decisione generale concernente l'omologazione di un prodotto fitosanitario intesa a fronteggiare una situazione d'emergenza

del 23 aprile 2026

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 56 dell'ordinanza del 20 agosto 2025¹ sui prodotti fitosanitari,
decide:

I prodotti fitosanitari

- Audienz (W-6020, 480 g/l Spinosad)
- BIOHOP AudiENZ (W-6020-1, 480 g/l Spinosad)
- Elvis (W-6020-2, 480 g/l Spinosad)

sono autorizzati temporaneamente fino al 30 novembre 2026 per un uso limitato,
vincolato alle condizioni seguenti:

Applicazione autorizzata:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Orticoltura			
Pieno campo: Barbabietola	Punteruolo della bietola (<i>Lixus juncii</i>), <i>Altiche</i>	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 7 giorni	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Condizioni d'uso

- Al massimo 3 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni.
- Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p. es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- Lavori successivi (compresi i lavori di raccolta) in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.

¹ RS 916.161

- 6 SPe 3: per proteggere gli artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle superfici ricoperte di vegetazione che non sono utilizzate né a fini agricoli né orticoli. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 7 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici su superfici drenate, non utilizzare su terreno bagnato o prima di forti precipitazioni.
- 8 SPe 8: pericoloso per le api – non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Rispettare una fascia tampone non trattata di 20 metri da piante in fiore su particelle vicine. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

Nota

A uso esclusivamente professionale.

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; deve essere inoltrato in duplice copia e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

23 aprile 2026

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Il direttore, Laurent Monnerat

² RS 172.021